

I TERMINI PROCESSUALI PENALI AL TEMPO DEL COVID-19

APPUNTI SPARSI REDATTI DALL'AVV. MARIANO ROSSETTI E DALLA PROF.SSA ELENA VALENTINI IN
OCCASIONE DELL'INCONTRO ORGANIZZATO DALLA CAMERA PENALE DI BOLOGNA E DALLA
FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE DEL 25 MARZO 20¹

Le fonti normative più rilevanti le troviamo qui:

- **D.l. 8 marzo 2020, n. 11**, Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria (entrato in vigore l'8 marzo 2020).
- **D.L. 17 marzo 2020, n. 18**, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto cosiddetto "**Cura-Italia**" (entrato in vigore il 17 marzo 2020).

I rapporti tra questi due decreti-legge si pongono in questi termini: l'art. 83 del d.l. **17 marzo 2020, n. 18** si sovrappone alle disposizioni racchiuse nel d.l. 8 marzo 2020, **n. 11** (in materia di rinvio delle udienze e di sospensione dei termini procedurali: artt. 1 ss.). La **sovrapposizione è non solo contenutistica ma anche cronologica: il decreto 17 marzo 2020, n. 18** (Cura-Italia) racchiude disposizioni sul rinvio delle udienze e sulla sospensione dei termini processuali a far data dall'8 marzo (che era lo stesso giorno in cui è entrato in vigore il primo decreto).

Ciò si è tradotto in una abrogazione dei commi 1 e 2 del **D.l. 8 marzo 2020, n. 11 da parte del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Cura-Italia"**; abrogazione anche formalmente ed espressamente consacrata nel comma 22 dell'art. 83 (che ha appunto abrogato i commi 1 e 2 del d.l. 11/2020).

¹ Si tratta di appunti redatti in sintonia con lo spirito emergenziale di questi giorni (e che quindi, come tali, pongono questioni senza pretendere di risolverle). Ringraziamo alcuni amici e colleghi per le sollecitazioni alle quali, con molti dubbi, abbiamo cercato di rispondere: in particolare, Alberto Albiani, Giulio Basagni, Mario Bazzani, Luciano Bertoluzza, Roberto Brancaleoni, Gianluca Malvasi, Jole Marengi e Roberta Pasquesi.

Il video dell'incontro è reperibile sul canale youtube all'indirizzo https://www.youtube.com/channel/UChD_VLcxbH3PKTPqHUHG31Q/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1

- A proposito di successione di atti aventi forza di legge, ci sembra opportuna anche un'altra avvertenza: il **decreto legge precedente (D.L. 2 marzo 2020, n. 9)** che non era riferito a tutto il territorio nazionale ma riguardava solo alcune specifiche zone (in particolare, se esaminato dal punto di vista di un professionista domiciliato a Bologna, riguardava l'attività giudiziaria che si svolge nei distretti di Corte d'appello di Milano e Venezia nel periodo di tempo governato da quel decreto-legge) non è stato abrogato ma conserva tuttora efficacia. Non è stato (ancora) convertito in legge (per inciso: l'applicazione del D.L. 9 /2020 era espressamente "tenuta ferma" dall'art. 2 comma 1 del D.L. 11/2020, a sua volta espressamente abrogato dal D.L. 18/2020). Il periodo di tempo interessato da quel provvedimento (tuttora vigente) non è solo il periodo **2 marzo-7 marzo, ma anche** il periodo compreso tra il **22 febbraio e il 2 marzo**: e ciò in forza di questa disposizione, racchiusa nel comma 6 dell'art. 10 d.l. 2 marzo 2020, n. 9: *«il mancato rispetto di termini processuali perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto si presume dovuto, salvo prova contraria, a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze»* (questa disposizione racchiude una sorta di presunzione legale di causa di forza maggiore, che interessa tutti i procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte d'appello cui appartengono i Comuni...ecc.).

* * *

Identificati i provvedimenti normativi rilevanti, torniamo al rapporto tra le due fonti principali, che hanno riguardato tutto il territorio nazionale: e dunque ai rapporti tra il **D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ("Cura-Italia")** e il **D.L. 8 marzo 2020, n. 11**.

In proposito, il fatto che il **secondo decreto-legge** abbia sostanzialmente e formalmente abrogato il primo ha almeno in parte risolto la questione più spinosa, che riguardava l'interpretazione dell'art. 1, comma 2, d.l. n. 11 2020 (e che si riporta di seguito, insieme al comma 1, per comodità):

Art. 1 D.L. 8 marzo 2020, n. 11

Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.
2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti

indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Il tenore di quella disposizione aveva fatto sorgere un dubbio circa il suo esatto significato: un dubbio più che legittimo, com'è dimostrato anche dal tenore delle indicazioni date da alcuni dirigenti di uffici giudiziari del foro bolognese, stando alle quali il rinvio dal secondo al primo comma del d.l. n. 11/2020 andava inteso come se la sospensione dei termini dovesse operare solo per i procedimenti pendenti con udienza fissata nella finestra temporale compresa tra la data di entrata in vigore del decreto (8 marzo 2020) e il 22 marzo 2020².

Oggi la questione è risolta, perché **l'art. 83 d.l. 17 marzo 2018 afferma chiaramente che la sospensione dei termini vale per tutti i procedimenti penali pendenti (e dunque indipendentemente dal fatto che vedessero la fissazione di un'udienza nella finestra coperta dalla sospensione dei termini).**

Art. 83 d.l. 17 marzo 2018

(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)

1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

* * *

A questo ultimo proposito si può forse astrattamente porre una questione: **cosa succede se in conseguenza dell'interpretazione restrittiva della disposizione** (sostenuta e diffusa anche da magistrati con ruoli direttivi di uffici giudiziari del nostro contesto territoriale) **il difensore si è risolto a presentare un atto difensivo la cui redazione è stata influenzata sfavorevolmente dal contesto emergenziale, e per questo "non adeguatamente" ponderata?**

² Il riferimento è in particolare (ma non solo) al documento divulgato dalla Sezione G.I.P. del Tribunale di Bologna, TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA, del 10 marzo 2020 e intitolato INDICAZIONI PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19 PERIODO 9-22 MARZO 2020, che racchiudeva questo passaggio: «*Si precisa che l'art. 1 co. 2 D.L. n. 11 in data 8/3/2020 non sospende la decorrenza dei termini perentori diversi da quelli riferiti alle udienze di cui al co. 1° stesso decreto; quindi tali termini opereranno normalmente per il deposito degli atti in scadenza (richiesta di riti alternativi, opposizione a decreto penale etc.)*».

Nello stesso senso si esprimeva il provvedimento dei Presidenti del Tribunale di Bologna e del Tribunale di Sorveglianza di Bologna.

Non adeguatamente ponderata: ad esempio perché io difensore non ho potuto incontrare il mio assistito, o addirittura non mi sono recato presso il mio studio legale a prendere visione del fascicolo perché temevo di contrarre il virus (avendo io a casa una persona anziana che non potevo assolutamente correre il rischio di infettare...).

Possibili conseguenze della situazione emergenziale: ad esempio, il vizio in cui posso incappare è quello della **genericità dei motivi di impugnazione** rispetto alla redazione di un appello predisposto senza aver avuto modo di esercitare “normalmente” le prerogative difensive (es.: confrontarmi adeguatamente con il mio cliente o svolgere indagini difensive – che in ipotesi potessero orientarmi anche per una richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale – o esaminare il fascicolo presso il mio studio...).

Domanda: si potrebbe forse prospettare una inefficacia delle attività poste in essere nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 18 marzo? Cercando di rendere concreta la questione: posso io affermare che l’appello “inadeguato” (ma che ho comunque ritenuto prudenzialmente di proporre nel termine “non sospeso” per non incappare nelle conseguenze dell’interpretazione più restrittiva dell’art. 1, comma 2, D.L. 8 marzo 2020, n. 11) sia *tamquam non esset*, nella prospettiva (da me patrocinata) di proporre un nuovo appello più ponderato e predisposto in ossequio al tenore del secondo decreto, che ha stabilito in modo inequivocabile che i termini processuali sono sospesi a partire dall’8 marzo?

Risposta: no; perché in ogni caso la sospensione dei termini non impedisce alle parti di compiere atti e di depositarli nel periodo di sospensione. In questa ipotesi, non si può dunque ragionare in termini (radicali) di eventuale efficacia/inefficacia dell’atto difensivo inadeguato³.

Altre sono dunque le soluzioni astrattamente prospettabili:

- **E’ possibile invocare un’eccezione al principio di consumazione dell’impugnazione?** In assoluto, è difficile prospettare che questa soluzione possa prendere piede: la giurisprudenza in materia di consumazione del potere di impugnare (che discende a sua volta dal principio di unicità del diritto all’impugnazione) è molto rigida. Però, nel caso specifico, e con un

³ E questo neppure qualora l’originario decreto 8 marzo n. 11 dovesse non essere convertito, e dunque anche se l’inefficacia del decreto legge non convertito ha decorrenza **ex tunc**: v. **art. 77 Cost.**, secondo cui le disposizioni del decreto legge non convertito sono da considerare come mai venute ad esistenza per effetto della mancata conversione. Il problema peraltro è addirittura diverso, per via dell’intervenuta abrogazione del primo decreto (quello dell’8 marzo) da parte del secondo (del 18 marzo).

accorgimento che può rivelarsi utile quantomeno rispetto alla proposizione dell'appello, sembrano sussistere gli estremi per scongiurare le conseguenze del principio di consumazione del potere di impugnare. Infatti, la giurisprudenza di legittimità pare circoscrivere l'operatività della consumazione del potere di impugnare al caso in cui sull'impugnazione proposta da uno dei soggetti legittimati sia intervenuta una decisione⁴. Nel caso della sospensione "virale" è difficile che, essendo sospesi i termini procedurali e la possibilità (salve specifiche deroghe) di fissare udienza, sulla prima impugnazione possa intervenire in tempi brevi una decisione. Ciò fa sì che il difensore che intenda "tornare" sull'appello "non adeguatamente ponderato", possa redigerlo nuovamente facendolo sottoscrivere personalmente al proprio assistito. Tale soluzione non è però percorribile per il ricorso per cassazione, rispetto al quale l'imputato non ha più la possibilità di sottoscrivere personalmente l'atto di impugnazione.

- Altra soluzione astratta: è possibile sollecitare una forma di restituzione nel termine per poter redigere un atto difensivo (o più in generale allegare delle produzioni) che è stato incolpevolmente e per causa di forza maggiore redatto in modo precipitoso? E' difficile invocare la disciplina dell'art. 175 c.p.p., perché

⁴ V. ad esempio Cass. pen., Sez. II, 19835 del 19/04/2006 Cc. (dep. 09/06/2006), Barbaro, Rv. 234655 – 01: «*Il principio dell'unicità del diritto all'impugnazione fa sì che, una volta che l'impugnazione sia stata proposta da uno qualsiasi dei soggetti legittimati, indagato o suo difensore, e sia intervenuta una qualche decisione, il diritto si consuma, con la conseguenza che ne è precluso l'ulteriore esercizio da parte dell'altro legittimato, dato che esso è pur sempre funzionalmente diretto ad un risultato in favore dell'indagato e non al conseguimento di un interesse pertinente al solo difensore. (Fattispecie in cui il difensore aveva proposto richiesta di riesame e poi aveva rinunciato ad essa, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta in un momento successivo dall'indagato personalmente)*».

V. anche Cass. pen., Sez. I, n. 2952 del 23/10/2013 Cc. (dep. 22/01/2014), Tripodi, Rv. 258267 – 01: «*Gli autonomi diritti all'impugnazione, attribuiti all'imputato e al difensore, trovano precisi limiti, al loro collegato esercizio, da una parte nell'attualità di decorrenza del termine, dall'altra nell'intervento del provvedimento sollecitato comunque da uno degli aventi diritto. Tale conclusione può essere riportata alla ipotesi, non direttamente considerata dalla normativa, di impugnazione proponibile dai due distinti difensori che l'art. 96 cod. proc. pen. consente all'imputato di nominare: anche nel caso in cui essi vengano ad operare con distinte impugnazioni, la loro attività è funzionalmente volta al medesimo risultato in favore dell'imputato, ma non può comportare la reiterazione della medesima impugnazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di inammissibilità della richiesta di riesame, avanzata dal secondo difensore dopo che il Tribunale medesimo aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal primo difensore)*».

è pensata per l'ipotesi opposta (mancato espletamento della funzione difensiva nel termine prescritto a pena di decadenza).

- Con ogni probabilità, la questione verrà comunque affrontata con buon senso, ad esempio:
 - a) garantendo una lettura estensiva del concetto di motivi aggiunti;
 - b) assicurando la possibilità di integrare una lista testi magari incompleta (lo strumento c'è già: v. possibile lettura estensiva di cui l'art. 493, comma 2, c.p.p.⁵);

* * *

Affrontato questo tema preliminare, ora concentriamoci in particolare sul **secondo decreto (il n. 18 del 17 marzo, quello che vige ora)**, la cui lettura, al pari di quella del primo decreto, non è semplice.

In proposito, s'impone una premessa: esaminando la disciplina racchiusa nel Decreto Cura-Italia, di primo acchito si è istintivamente tentati di accostare questa disciplina a quella dedicata alla sospensione feriale dei termini; perché ci risulta più familiare. In realtà, pur potendo essere utile tener presente l'elaborazione giurisprudenziale fiorita rispetto alla sospensione feriale, l'istintivo accostamento si rivela operazione sbagliata e pericolosa.

Le due discipline non solo sono diverse (come vedremo subito, la regolamentazione racchiusa nell'art. 83 del decreto Cura-Italia si differenzia notevolmente da quella contenuta nella legge 742/1969, in materia di sospensione feriale dei termini)⁶, ma si fondano anche su *ratio* molto diverse.

Di conseguenza: non ragioniamo "in automatico", come se questo decreto ponesse una disciplina analoga alla legge sulla sospensione dei termini. Occorre infatti partire dal principio che ognuno di questi testi normativi ha sue peculiari caratteristiche, evitando di rimanere vittime della convinzione di "conoscere già le regole", ricorrendo sempre al supporto preliminare dello specifico dettato normativo.

Come dicevamo, la *ratio* della disciplina è ben diversa, e questa diversificazione giustifica in parte le differenze:

⁵ «E' ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'art. 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente».

⁶ Tra l'altro ci sono delle differenze importanti anche rispetto a provvedimenti legislativi *ad hoc* presi in circostanze particolari (ad esempio rispetto al sisma 2016: e non solo perché questi sono destinati a trovare applicazione sull'intero territorio nazionale).

- La *ratio* della sospensione feriale è quella di consentire/concentrare **il riposo estivo del ceto forense** (potendo i magistrati distribuire la fruizione delle ferie anche in altri momenti dell'anno; anche se va ricordato che, nella materia penale, della sospensione beneficia anche la pubblica accusa), nel contempo assicurando una adeguata tutela del pieno esercizio del diritto di difesa, che si attua – nell'intento del legislatore – attraverso una sospensione il più possibile generalizzata.
- La *ratio* della sospensione "virale" si riconduce **a ragioni sanitarie**, e cade evidentemente sotto l'ombrello costituzionale dell'art. 32 Cost.; si tratta di ragioni che giustificano una serie di restrizioni della libertà di circolazione dei cittadini senza precedenti nella storia repubblicana, con un impatto molto forte sulla vita del Paese e anche sull'amministrazione della giustizia; ragioni che dunque devono essere tenute ben presenti nella lettura del provvedimento, e che hanno come destinatari (quali persone da proteggere e al contempo tenute ad attenervisi) tutti i soggetti processuali, nel senso più ampio del termine, non ponendo una tutela circoscritta alla sola categoria degli avvocati. Nella lettura e applicazione del decreto legge occorrerà dunque considerare (anche nell'interpretazione del DL) tutti i possibili scenari che lo spostamento di una persona (avvocato, cancelliere, imputato, testimone, ufficiale di p.g. etc.) può comportare in termini di diffusione del virus dentro e fuori dal Tribunale. Ragioni sanitarie "collettive", quindi, che devono essere comunque temperate con una adeguata tutela del pieno esercizio del diritto di difesa.

Sebbene ispirata da ragioni di tutela dell'incolumità pubblica di natura emergenziale (tali dunque da apparire prevalenti su altri interessi), al contempo la disciplina della sospensione "virale" cerca anche di assicurare il funzionamento del sistema giudiziario e professionale legale in un contesto di cui non siamo ancora in grado di prevedere la durata; la durata dell'emergenza è infatti imponderabile, destinata a proseguire non si sa per quanto, ma (anche nella migliore delle ipotesi) cronologicamente molto più significativa di quella feriale. Ciò potrebbe spiegare la tendenza, nell'interpretare la disciplina, ad allargare gli spazi in cui la sospensione non opera (tanto più alla luce della più recente fruibilità di sistemi di comunicazione e partecipazione informatica e telematica): proprio per non bloccare totalmente (e, in prospettiva, chissà per quanto) l'attività giudiziaria.

* * * *

Prima di addentrarci nell'esame dei primi quattro commi dell'art. 18 D.L. n. 83/2020, pare utile, per comodità di chi legge, riportare la disciplina sulla **sospensione feriale dei termini: l. 742/1969**, con cui verrà a più riprese svolta una opportuna comparazione volta a evidenziare le relative differenze.

Art. 1. Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale.

*Art. 2. In materia penale la sospensione dei termini procedurali, **compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.***

*La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera **nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.***

*Nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni, ovvero nelle ipotesi in cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini della custodia cautelare, **il giudice che procede pronuncia, anche di ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale è specificamente motivata e dichiarata l'urgenza del processo.** In tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza. Nel corso delle indagini preliminari l'urgenza è dichiarata nella stessa forma dal giudice su richiesta del pubblico ministero.*

*Nel corso delle indagini preliminari, **quando occorre procedere con la massima urgenza nel periodo feriale al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini stabilita dall'articolo 1,** il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia **ordinanza nella quale sono specificamente enunciate le ragioni dell'urgenza** e la natura degli atti da compiere. Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall'articolo **360** del codice di procedura penale. Gli avvisi sono notificati alle parti o ai difensori. Essi devono far menzione dell'ordinanza o del decreto e i termini decorrono dalla data di notificazione.*

La sospensione dei termini non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 467 del codice di procedura penale. Quando nel corso del dibattimento si presenta la necessità di assumere prove nel periodo feriale, si procede a norma dell'articolo 467 del codice di procedura penale. Se le prove non sono state già ammesse, il giudice, nella prima udienza successiva, provvede a norma dell'articolo 495 dello stesso codice; le prove dichiarate inammissibili non possono essere utilizzate.

* * *

L'art. 83 d.l. 18/2020 racchiude una disciplina molto diversa per questa sospensione (legata all'epidemia).

In proposito, si tenga innanzitutto presente questo dato: tra il decreto Cura-Italia e la legge sulla sospensione feriale dei termini è comune una caratteristica fondamentale. **Anche in questo caso si parla solo di termini procedurali, rimanendo esclusi i termini sostanziali, come il termine per proporre querela⁷.**

Una classificazione di questo genere può però entrare in gioco anche rispetto ad altri istituti collegati alla materia penale

In particolare, si può pensare alla riparazione per ingiusta detenzione e all'equa riparazione di cui alla legge Pinto.

E il dato singolare è che rispetto alla sospensione feriale dei termini, le soluzioni per le due diverse tipologie di ricorsi vengono ritenute esattamente opposte.

Per la riparazione per l'ingiusta detenzione la sospensione feriale dei termini non sarebbe applicabile.

Sez. IV, Sent., (ud. 19-10-2010) 09-03-2011, n. 9413 il termine previsto dall'art. 315 cod. proc. pen., la cui osservanza è stabilita a pena d'inammissibilità dell'istanza riparatoria, "si configura come termine per l'esercizio di un diritto (e, dunque, come termine sostanziale, anche se con rilevanza processuale), piuttosto che come termine per il compimento di un'attività processuale. A tale termine non è, pertanto, applicabile l'istituto della sospensione dei termini per il periodo feriale di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1" (Cass. n. 112/94).

Mentre al contrario sarebbe applicabile al ricorso per equa riparazione previsto dalla Legge Pinto (vedere Cass. Civ. 5052/2018 IDEM Cass. civ. sez. II, 22/01/2019, (ud. 19/07/2018, dep. 22/01/2019, n.1643).

Anche se al riguardo merita però attenzione la specifica formulazione contenuta nel comma 2 dell'art. 83 del D.L. 18 del 17 marzo: «...è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti...per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio...»

* * *

La disciplina dell'art. 83 d.l. 18/2020 si concentra su quattro aspetti diversi:

- **Rinvio ex lege delle udienze** destinate a celebrarsi nella finestra temporale compresa tra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020 (art. 83, comma 1).
- Disciplina dedicata alla **sospensione dei termini procedurali** (comma 2);

⁷ Era invece diverso quanto previsto, in senso opposto, dal decreto-sisma del 2016.

- **Deroghe** previste al rinvio *ex lege* delle udienze e alla sospensione dei termini procedurali (comma 3, che dunque prevede deroghe tanto al 1° quanto al 2° comma);
- **Riconoscimento, ai “capi” degli uffici giudiziari** (individuati al comma 6 dell’art. 83), **della possibilità di adottare misure** che consentano di contemperare lo svolgimento delle attività giudiziarie e forensi con il contenimento dell’epidemia, durante il periodo di sospensione (art. 83, comma 5) e nel periodo successivo alla sospensione, ossia quello compreso tra il 15 aprile e il 30 giugno 2020 (comma 7). La scelta delle misure da adottare è discrezionale, ma comunque circoscritta nell’ambito di possibilità che sono ben delineate (in via generale) dal legislatore.

* * * *

Concentriamoci innanzitutto sul tenore dell’**art. 83, comma 1**, d.l. 17 marzo 2020, n. 18:

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

Il comma 3 prevede le eccezioni a questa disposizione (come pure a quella di cui al comma 2, su cui subito torneremo): le eccezioni al rinvio delle udienze sono le stesse che erano già state identificate dal decreto n. 11 del 2020. La differenza (importante) sta solo nella sostituzione del termine “udienze” con quello “procedimenti”. (Le eccezioni al rinvio delle udienze prevedono, oltre alla celebrazione delle udienze, anche che decorrano “normalmente” i termini procedurali).

* * *

Art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18:

*2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i **termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari**, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, **per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali**. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il **termine è computato a ritroso** e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.*

A tale riguardo (e prima di passare in rassegna le eccezioni previste dal comma 3 dell'art. 83), bisogna segnalare la previsione, **molto opportuna** (che viceversa mancava nel decreto dell'8 marzo), racchiusa nel secondo comma dell'art. 83 del decreto ora vigente (d.l. 18/2020, "Cura Italia") e che invece mancava nel decreto dell'8 marzo (il n. 11/2020): quella riguardante i **termini a ritroso (dilatatori)**: contraddistinti dalla assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività; scadono il primo giorno non festivo (o del periodo non interessato dalla sospensione) cronologicamente precedente la scadenza del termine. Nella disciplina della sospensione feriale dei termini ovviamente manca una previsione *ad hoc* come quella che troviamo nell'ultima frase che compone il secondo comma dell'art. 83 d.l. 18/2020); manca perché non è necessaria: in quel caso la sospensione opera per un periodo predeterminato e conosciuto a tutti per tempo, e non introdotto "in corsa", in via emergenziale e a far data dall'entrata in vigore del testo normativo. In altri termini: rispetto alla sospensione feriale dei termini, l'interessato sa a priori che nel calcolo "a ritroso" deve saltare il periodo di "sospensione". Ma in questo caso un calcolo a ritroso di questo genere ("in corsa") non era ovviamente possibile: bene ha fatto quindi il decreto del 17 marzo a colmare la lacuna che viceversa caratterizzava il decreto dell'8 marzo.

Ancora:

Art. 83, comma 4. *Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.*

A tale proposito si stagliano **alcune rilevanti differenze rispetto alla disciplina in materia di sospensione feriale:**

- **In questo caso (sospensione "virale") i termini di prescrizione sono sospesi;**
- **I termini di custodia cautelare di cui agli artt. 303 e 308 c.p.p. sono sospesi, sempre e comunque (non però il termine finale previsto dall'art. 304 c.p.p.);**

non è così rispetto alla sospensione feriale, tant'è che la disciplina della sospensione feriale prevede la possibilità della dichiarazione di urgenza rispetto a entrambe le ipotesi: prossimo spirare del termine di prescrizione o dei termini di durata della custodia cautelare⁸.

⁸ **Come segnaleremo più avanti, sullo sfondo di questa disposizione si scorge una questione applicativa di grande impatto:** la sospensione opera per tutti i procedimenti ("a prescindere") o per i soli procedimenti pendenti rispetto ai quali in tale periodo "succede" un qualcosa (scadenze, udienze ecc.) di processualmente individuabile? Vedremo come si orienterà il diritto vivente. Inutile

A tale previsione, racchiusa nel comma 4 dell'art. 83, si aggiunge poi quella di cui al comma 9, riferita al periodo successivo al 15 aprile, e che così recita: «*Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020*»⁹.

- **I termini stabiliti per le indagini preliminari sono sospesi in generale** (e non è prevista l'eccezione riguardante i procedimenti per reati di criminalità organizzata)

Attenzione (notazione ovvia, ma comunque opportuna): quando si dice che i termini per le indagini preliminari sono sospesi, si intende che sono sospesi i termini che caratterizzano questa fase (e posti a tutela dell'esercizio del diritto di difesa), ma non che non si possono svolgere indagini.

Ciò risolve in radice il tema dei rapporti (ad esempio) con la disciplina del "codice rosso": il riferimento alla adozione degli ordini di protezione, di cui alla lettera a) dell'art. 83, comma 3, fa pensare alla volontà di non sospendere le attività urgenti rispetto alla violenza di genere o infra-domestica. Manca però un coordinamento con la disciplina del cosiddetto "codice rosso". La domanda allora sorge spontanea: i tempi serrati previsti da quella legge (ad esempio per l'audizione della persona offesa)¹⁰ operano? Secondo chi scrive la risposta è:

dire che la seconda interpretazione sarebbe molto più in linea con il principio della ragionevole durata.

⁹ Vi evidenziamo questo enorme problema, giustamente segnalato dal C.S.M. nel parere in vista della conversione del decreto legge: «*Circa la durata della sospensione, deve osservarsi come il criterio adottato ("rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lett. g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020") determina incertezze interpretative circa il dies a quo di decorrenza della sospensione con riguardo alla prescrizione e alla misura cautelare. Ed invero, potrebbe alternativamente sostenersi che la sospensione decorre dalla data di adozione del provvedimento di 10 rinvio ovvero dalla data in cui l'udienza era originariamente fissata e sulla quale il differimento va ad incidere*» (il virgolettato è tratto da C.S.M., Parere sul Disegno di Legge n. 1766 - Atto Senato di conversione in legge del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18). V. <https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/03/parere-dl-18-del-2020-cura-italia-26-marzo-2020.pdf>.

¹⁰ Il pubblico ministero, nelle ipotesi ove proceda per i delitti di violenza domestica o di genere, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure

quei tempi serrati continuano ad operare. Perché non è preclusa la possibilità di svolgere indagini. L'importante è che non vengano compiute indagini garantite (per le quali siano previsti gli avvisi al difensore che abbia diritto di partecipare con preavviso all'atto).

- **A norma del decreto "Cura-Italia" sono sospesi anche i termini per redigere le motivazioni delle sentenze** (cosa che invece non è prevista dalla disciplina per la sospensione feriale dei termini)¹¹: v. art. 83, comma 2. Da qui si coglie chiaramente la differenza di *ratio* rispetto alla sospensione feriale.

Questo aspetto è relevantissimo dal punto di vista del difensore, e va tenuto ben presente. In proposito, si segnala sin d'ora questo aspetto, che risulterà chiaro più avanti: come vedremo, la disciplina del comma 3 prevede importanti deroghe, tra cui si colloca quella prevista "su richiesta" della difesa per il caso di imputati detenuti o nei cui confronti siano applicate misure cautelari (art. 83, comma 3, n.2). In questo caso, una ipotetica richiesta difensiva di procedere presentando istanza di riesame ex art. 309 c.p.p. determinerà, oltre alla necessità di fissare udienza, anche quella di rispettare il termine perentorio per depositare il provvedimento corredato da motivazione (lo segnaliamo perché si tratta dell'unico termine perentorio prescritto in ordine al rispetto dei termini per depositare i provvedimenti del giudice).

- **Manca una disposizione di chiusura, analoga a quelle viceversa previste dalla disciplina della sospensione feriale dei termini** (commi 3 e 4 dell'art. 2 legge 7 ottobre 1969, n. 742, che assegnano la possibilità di emettere un'ordinanza con cui viene dichiarata l'urgenza oppure in cui «sono specificamente enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere»; nel decreto Cura Italia manca invece una disciplina duttile, che assegni uno strumento agile ed elastico in capo al Giudice, che consenta di derogare alla generalizzata sospensione feriale).

* * *

nell'interesse della persona offesa; gli atti d'indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono avvenire senza ritardo.

¹¹ Sez. U, **Sentenza n. 42361 del 20/07/2017** Cc. (dep. 18/09/2017) Rv. 270586 – 01: «I termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni. (In motivazione la S.C. Corte ha precisato che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento)».

Poi abbiamo il **terzo comma dell'art. 83** decreto Cura-Italia, che contempla le esclusioni, le deroghe alle disposizioni di cui al comma 1 (rinvio *ex lege* delle udienze) e al comma 2 (sospensione dei termini).

Niente rinvio di udienze e niente sospensione dei termini in questi casi (per quanto a noi interessa):

Tra quelli menzionati dall'*art. 83, comma 3, lett. a)*, a noi possono interessare questi:

- **Procedimenti** per l'adozione di **ordini di protezione** contro gli abusi familiari;
- **Procedimenti** di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;

La disciplina concernente il procedimento penale è racchiusa nell'**art. 83, comma 3, lett. b)**.

In generale, in proposito bisogna tenere presente che, a differenza del d.l. 11 dell'8 marzo, viene impiegata l'espressione "procedimenti" e non "udienze" (con ogni probabilità proprio per superare la questione interpretativa di cui abbiamo parlato sopra, che era insorta rispetto ai rapporti tra il secondo e il primo comma dell'art. 2 del d.l. 8 marzo 2020, n. 11).

La disposizione non è scritta in modo troppo chiaro, perché affastella le ipotesi in cui la sospensione non opera *ex lege* e le ipotesi in cui non opera ove ci sia una richiesta espressa da parte della difesa: bisogna quindi prestare la dovuta attenzione.

Per questa ragione, nell'ordine espositivo non seguiremo l'ordine topografico (della disposizione).

Nell'affrontare il tema, è bene tenere presente che le ipotesi di sospensione si suddividono in due diverse categorie:

- Ipotesi in cui la sospensione dei termini non opera, a prescindere dalla volontà della difesa;
- Ipotesi in cui la sospensione invece opera in generale, ma può non operare quando ci sia una richiesta di procedere espressa dell'imputato, del detenuto, del proposto o del suo difensore.

* * *

I CATEGORIA: IPOTESI IN CUI LA SOSPENSIONE NON OPERA *EX LEGE* (E DUNQUE A PRESCINDERE DA UNA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ DELL'INTERESSATO):

- ***procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo*¹²;**

E' una disposizione espressa, che invece non si ritrova nella legge dedicata alla sospensione feriale dei termini.

Peraltro, malgrado la legge sulla sospensione feriale dei termini non contempli espressamente questa ipotesi di deroga alla sospensione feriale (anche a prescindere dal consenso dell'imputato), comunque è stata la giurisprudenza ad affermare che la procedura di convalida non rientra nella sospensione feriale¹³. E' un contraddittorio i cui tempi sono imposti dalla disciplina costituzionale dell'*habeas corpus* (anche se solo con riferimento all'arresto e non anche del fermo: v. art. 13, comma 3 Cost.), che prevale sulla sospensione.

- ***procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale***

Si tratta dei termini di durata cosiddetti finali, o complessivi massimi (che non possono essere superati neppure in caso di sospensione o proroga), previsti dal sesto comma dell'art. 306 c.p.p., e che sono gli unici termini cautelari che non si sospendono *ex lege* durante la "sospensione virale".

- ***Procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive***
- ***procedimenti a carico di persone detenute, nei casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354***

Questa ipotesi si ricava interpretativamente da una lettura ragionata dell'art. 83, comma 3, n. 1 (che menziona in realtà un'ipotesi in cui la sospensione non opera su richiesta del detenuto o del suo difensore). E' l'unica interpretazione plausibile del disposto, espresso in modo decisamente contorto.

¹² E se la convalida si svolge con il rito direttissimo? Nella legge sul terremoto la disciplina era diversa.

¹³ «La celebrazione dell'udienza di convalida certamente non rientra tra gli 'atti' rispetto ai quali opera la sospensione feriale dei termini, trattandosi di procedimento necessitato, composto da pluralità di attività procedurali da compiersi nell'osservanza di strettissimi termini processuali, pena l'inefficacia della misura (Sez.1, sent. 3947/1991; sul punto specifico anche Sez. III pen., sent. 19982/2011)». V. anche Sez. 6, n. 10347 del 06/02/2013 Ud. (dep. 06/03/2013) Rv. 254588 – 01, Hamed.

- **Procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.**

Questa ultima ipotesi assomiglia, per come formulata, alla dichiarazione di urgenza che è prevista dal quarto comma dell'art. 2 legge n. 742 del 1969.

A tale ultimo riguardo: a differenza di quanto espressamente previsto rispetto dalla disciplina dedicata alla sospensione feriale dei termini, **qui manca un riferimento all'art. 360 c.p.p. Però il modo in cui si esprime la lett. c), che non menziona l'incidente probatorio, è idoneo a coprire anche il 360** (come pure l'assunzione urgente della prova nell'ipotesi di cui all'art. 467 c.p.p., in sede di atti preliminari al dibattimento).

Domanda: il riferimento all'art. 392 c.p.p. abbraccia **tutte le ipotesi** di incidente probatorio oppure solo i casi di prova indifferibile?

Se la risposta dovesse essere la seconda (cosa che io credo), allora **dovrebbe escludersi la possibilità di acquisire in incidente probatorio la testimonianza di cui al comma 1 bis dell'art. 392 c.p.p.** (testimonianza del minorenni o della persona offesa maggiorenne rispetto a determinate categorie di reati, nonché della persona offesa che versi in condizioni di particolare vulnerabilità), come pure la perizia complessa (quella che non ha ad oggetto cose modificabili ma che richiede tempi superiori a 60 giorni per essere espletata)¹⁴.

* * *

II CATEGORIA: IPOTESI IN CUI LA SOSPENSIONE NON OPERA QUALORA CI SIA UNA ESPRESSA RICHIESTA CHE SI PROCEDA FORMULATA DALL'INTERESSATO O DAL SUO DIFENSORE

Come anticipato, è prevista una seconda categoria di deroghe alla sospensione "virale", che però **operano solo se gli imputati, i loro difensori e i proposti lo richiedono** (cioè chiedono che si proceda, così neutralizzando la sospensione):

¹⁴ Es.: Sez. 1, **Sentenza n. 42449 del 21/10/2009 Ud.** (dep. 05/11/2009) Rv. 245517 - 01 **Mule' e altri**: «Il requisito della non rinviabilità, richiesto per l'assunzione di prove nella fase degli atti preliminari al dibattimento, condiziona ad una valutazione in concreto delle ragioni di urgenza a provvedere anche all'esame delle persone indicate dall'art. 210 cod. proc. pen.».

1) ***procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354***

Il “salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative...” deve essere inteso così: in questi casi la sospensione non opera mai, *ex lege* (e quindi indipendentemente da una richiesta del detenuto o del suo difensore). E infatti abbiamo messo questa ipotesi sopra, tra le ipotesi in cui la sospensione non opera mai, *ex lege*.

Quando la disposizione parla di “detenuto”, deve ritenersi che alluda al detenuto in forza di un titolo giuridico emesso nel corso del procedimento (e dunque, per intenderci, non in modo tale da ricomprendere anche il detenuto “per altro”)¹⁵.

2) ***procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;***

Il riferimento alle misure di sicurezza deve essere inteso alla luce del tenore della disposizione stando alla quale la sospensione non opera (mai) nei «*procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive*».

Quindi la sospensione non opera se c'è una richiesta in tal senso dell'imputato solo con riferimento ai procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza di carattere non detentivo (es. confisca).

In questo caso si fa riferimento all'applicazione della misura di sicurezza non ancora definitiva (e quindi disposta con una sentenza non ancora passata in giudicato). L'ipotesi del sequestro preventivo finalizzato alla confisca rientra nel raggio operativo della prima parte della disposizione.

Infatti, con l'espressione «*procedimenti in cui sono applicate misure cautelari*» il legislatore si riferisce a tutte le misure cautelari, sia personali (custodiali, coercitive non custodiali e interdittive¹⁶) sia reali (sequestro conservativo e preventivo). Da questo punto di vista, la disposizione estende

¹⁵ In tal senso v. anche CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO, Servizio Penale, Relazione su novità normativa: *Ricadute del d.l. 17 marzo 2020, n.18 sui giudizi penali in Cassazione* reperibile sul sito istituzionale della Cassazione.

¹⁶ Forse si può ritenere che sfugga all'ambito operativo della disposizione il procedimento cautelare nella fase precedente all'applicazione della misura di cui all'art. 289 c.p.p.: con quanto ne può conseguire rispetto alla sospensione in vista dello svolgimento dell'interrogatorio di garanzia preventivo: v. più avanti, nel testo.

moltissimo la deroga su richiesta alla sospensione dei termini “virale” rispetto a quanto previsto dalla disciplina della sospensione dei termini feriale (che invece si riferisce solo agli imputati in stato di custodia cautelare: in carcere o agli arresti domiciliari)¹⁷.

Prima questione: **quando la disposizione dice “*procedimenti*” allude al procedimento incidentale o a quello principale?** Con ogni probabilità, la disposizione deve ritenersi circoscritta al solo procedimento incidentale, non anche al principale, perché questa è un’eccezione alla regola generale (stando alla quale si sospendono tutti i termini procedurali), e come tale va intesa in termini restrittivi.

Ancora: **se la misura cautelare è stata applicata ma non è più in corso di esecuzione?**

E’ difficile risolvere la questione alla luce della giurisprudenza fiorita sulla legge riguardante la sospensione feriale dei termini. Infatti il modo in cui si esprime tale disciplina è completamente diverso: *«In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini».*

Per la *ratio* sottesa al decreto Cura-Italia e per il modo in cui la disposizione sulla sospensione “virale” è formulata, viene da pensare che la disciplina debba essere intesa in modo restrittivo. Un argomento a sostegno della lettura restrittiva si desume anche dalla differenza riscontrabile con il modo in cui tale ipotesi era indicata dall’art. 2, comma 2, lett. g, n. 2, lett. b del decreto legge 8 marzo 2020, che così recitava: *«udienze nei procedimenti in cui **sono state** applicate misure cautelari o di sicurezza».* Ora la disposizione dice *«procedimenti in cui **sono applicate** misure cautelari o di sicurezza».*

¹⁷ Questa estensione è considerata inopportuna da parte del C.S.M., che, nel suo Parere sul Disegno di Legge n. 1766 - Atto Senato di conversione in legge del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, suggerisce al Parlamento chiamato alla conversione di adottare una soluzione più in linea con le ragioni emergenziali che ispirano la disciplina della sospensione dell’attività giudiziaria. V. <https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/03/parere-dl-18-del-2020-cura-italia-26-marzo-2020.pdf>

Ulteriore questione: e **i termini per l'interrogatorio di garanzia**? Ci vuole rinuncia alla sospensione? Oppure l'interrogatorio di garanzia si fa lo stesso *ex lege* entro i 5 o 10 giorni dall'applicazione della misura (come avviene per la convalida)?

Dalla lettura della disposizione si desume la necessità della rinuncia alla sospensione dei termini perché si possa procedere immediatamente all'interrogatorio di garanzia: ciò si desume dal tenore letterale della disposizione, alla luce della sua natura derogatoria alla regola generale che è quella della sospensione (la deroga va interpretata in termini di stretta necessità).

Però la questione è tutto tranne che scontata, per ragioni di *ratio* ma anche sistematiche e di diritto vivente:

- *Ratio* sistematica: nell'ipotesi di convalida dell'arresto o del fermo l'interrogatorio si svolge (obbligatoriamente) in sede di convalida: quindi ritenere che la sospensione operi rispetto all'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 c.p.p. sempre che l'indagato/imputato non vi rinunci determina una disparità di trattamento difficilmente giustificabile (rispetto all'ipotesi di interrogatorio di garanzia di cui all'art. 391, comma 3, c.p.p.);
- l'interrogatorio di garanzia è un atto necessitato, con un termine perentorio prescritto al giudice (a pena di caducazione dell'ordinanza), e si riconduce alla *ratio* dell'*habeas corpus*: le ragioni che impongono un controllo tempestivo della legittimità dell'applicazione della misura devono prevalere su tutto, anche sulle ragioni che fondano il decreto Cura-Italia;
- a ciò si aggiunga il dato di prassi: la prassi (in particolare ci riferiamo a quella del nostro Foro, ma non solo) ci consegna questo dato: durante la sospensione feriale dei termini gli interrogatori si sono sempre fatti, in agosto.
- a ciò si aggiunga altresì la prassi di questi giorni: gli interrogatori di garanzia vengono fatti, in videoconferenza.

Nondimeno, l'interpretazione letterale e l'esigenza di tutelare al massimo l'interrogatorio di garanzia quale espressione del diritto di difesa potrebbero anche suggerire l'operatività della sospensione, salva la diversa manifestazione di volontà promanante dalla difesa dell'imputato/indagato che chieda di procedervi.

Ove si dovesse ritenere questa ipotesi derogatoria alla sospensione, sorgerebbe una domanda; una domanda che è comunque importante porre perché di portata più generale, in quanto riferibile, ad esempio, alla richiesta di riesame, che resta pacificamente sospesa salvo che l'imputato o il suo difensore non chiedano di procedere in deroga alla sospensione): **la rinuncia si può fare *in itinere*, e dunque non**

immediatamente dopo l'applicazione della ordinanza cautelare ma prima che sia terminato il periodo di sospensione dei termini? Risposta: secondo noi sì. Tanto più in una situazione come questa (che si è finora caratterizzata e che probabilmente anche in futuro si caratterizzerà per il susseguirsi di più provvedimenti emergenziali che allungheranno il periodo di sospensione).

Infine, visto che questa emergenza sembra non avere fine: **se rinunciò alla sospensione, vi rinunciò "per sempre"? Anche per eventuali allungamenti del periodo di sospensione?** Secondo noi assolutamente no, vista la variabilità della situazione (sanitaria) anche con riferimento ai singoli individui.

Nonché: la rinuncia fatta nel procedimento incidentale (*de libertate*) dispiega i suoi effetti anche nel procedimento principale?

Anche a tale proposito la lettura preferibile sembra dover essere quella restrittiva. Sul punto si deve però prestare **particolare attenzione alla giurisprudenza** (quella a cui ci si può riferire è solo quella in materia di sospensione feriale dei termini).

In generale caratteristiche della rinuncia: può essere fatta anche dal difensore; e (se si vuol fare riferimento a quel che si afferma per la sospensione feriale dei termini), anche *per facta concludentia* (esempio mancata richiesta di termine a difesa nell'ambito del giudizio direttissimo¹⁸).

Per tale ragione, se si intende fare una rinuncia limitata ad un ben determinato termine processuale, è bene fare rinuncia specifica (ad esempio riferita solo all'interrogatorio di garanzia) e non generica (che rischi che venga considerata valida anche per i termini per proporre il riesame e per le scansioni della relativa udienza, e, in ipotesi, anche nell'ambito del procedimento principale).

¹⁸ Sez. 5, **Sentenza n. 12011 del 01/12/2016 Cc.** (dep. 13/03/2017) Rv. 269470 – 01 **Scriosteanu.** «Spetta all'imputato ed al suo difensore di fiducia il diritto di rinunciare alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, detta rinuncia può essere anche tacita ma, in tal caso, deve essere desumibile da condotte significative della volontà dell'imputato. (Fattispecie in cui il difensore d'ufficio aveva dichiarato - in sede di convalida dell'arresto e di giudizio direttissimo - di rinunciare alla sospensione dei termini; mentre, nei quindici giorni successivi alla sospensione feriale, il difensore di fiducia dell'imputato, medio tempore nominato, aveva presentato l'atto di appello, elemento che la S.C. ha ritenuto, anche alla luce degli ulteriori atti processuali da essa consultabili, incompatibile con la volontà di avvalersi della sospensione, annullando senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ritenuto tardivo dalla Corte territoriale)».

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

* * *

Domanda: è possibile che a livello pretorio (di prassi) vengano create (sulla base di un criterio di ragionevolezza) ipotesi ulteriori di eccezione alla sospensione dei termini?

In proposito, vi segnaliamo questo dato: a fronte di una disciplina così asciutta come quella dedicata alla sospensione feriale dei termini, **la giurisprudenza tende ad aprire molto, estendendo le deroghe (fondate sulle peculiari caratteristiche di istituti volta a volta considerati¹⁹). E' dunque necessario prestare massima attenzione all'elaborazione giurisprudenziale²⁰**. Ciò detto, si deve sempre tener presente quanto abbiamo rilevato all'inizio, in ordine alle differenze di *ratio* e di formulazione della disciplina sulla sospensione "virale" rispetto a quelle sulla sospensione feriale:

- la disciplina sulla sospensione "virale" si ispira a ragioni emergenziali, e ciò fa sì che le ipotesi in cui la sospensione non opera debbano essere interpretate in modo restrittivo;
- conformemente a questa diversità di *ratio*, la disciplina sulla sospensione "virale" si fa carico di contemplare numerose ipotesi, dettagliate, in cui la sospensione non opera, ed è dunque molto più dettagliata di quanto non sia in proposito la disciplina sulla sospensione feriale.

¹⁹ In proposito, è particolarmente utile è la lettura della recente sentenza **Cass. pen., Sez. I, 25 settembre 2019, n.45736**.

²⁰ Pensiamo al giudizio direttissimo (non a caso espressamente menzionato dalla disciplina della sospensione dei termini prevista per l'ultimo terremoto (Lazio Umbria e Marche).

Di seguito, alcuni esempi di disorientamenti:

Sez. 3, Sentenza n. 19982 del 20/04/2011 Ud. (dep. 20/05/2011) Rv. 250388 – 01: «Lo svolgimento del processo con rito direttissimo rende inapplicabile l'istituto della sospensione dei termini nel periodo feriale, anche in assenza di espressa rinuncia. (In motivazione la Corte ha precisato che l'inapplicabilità consegue, da un lato, all'urgenza del rito connaturata alla necessità di convalidare l'arresto in flagranza nei ristretti termini previsti e, dall'altro, da quanto previsto nel comma terzo dell'art. 449, cod. proc. pen., che impone, successivamente alla convalida dell'arresto, di procedere "immediatamente" al giudizio, determinando così l'inoperatività dell'art. 2 della legge n. 742 del 1969)». Sez. 6, Sentenza n. 10347 del 06/02/2013 Ud. (dep. 06/03/2013) Rv. 254588 – 01: «L'istituto della sospensione nel periodo feriale, fuori dei casi previsti dall'art. 2 legge 7 ottobre 1969, n. 742, si applica anche al termine per proporre impugnazione avverso le sentenze deliberate all'esito di giudizio direttissimo conseguente alla convalida di arresto in flagranza».

Ciò fa sì che risulterà difficile trasporre pedissequamente a questa sospensione (“virale”) le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza a proposito della sospensione feriale.

* * *

INFINE, ALCUNI ULTERIORI “FLASH”, CON CUI CI LIMITIAMO A SEGNALARE SPUNTI DI RIFLESSIONE E/O PROBLEMI.

Il primo riguarda il PROFILO SANZIONATORIO: in gioco c’è il diritto all’intervento e all’assistenza dell’imputato. Eventuali violazioni di questa disciplina in senso sfavorevole all’imputato saranno passibili di determinare, molto spesso, una **nullità di ordine generale, riconducibile all’art. 178, lett. c) c.p.p.**

* * *

Una importante questione applicativa riguarda i processi cumulativi, nell’ambito dei quali solo alcuni dei soggetti interessati abbiano formulato istanza di trattazione:

Si deve procedere a separazione in questi casi?

In proposito, ci limitiamo a riportare quanto scritto nella relazione predisposta dall’Ufficio del Massimario della Cassazione (Relazione su novità normativa: *Ricadute del d.l. 17 marzo 2020, n.18 sui giudizi penali in Cassazione* reperibile sul sito istituzionale della Cassazione): *«Sul punto, pare potersi ritenere che l’esigenza di tutelare la salute pubblica impedisca di far partecipare al giudizio persone, anche detenute, che non abbiamo richiesto di evitare il differimento. Non sembra estensibile, dunque, in considerazione delle ragioni sottese al rinvio del procedimento, l’indirizzo giurisprudenziale che si è formato in tema di legittima astensione dalle udienze dei difensori e che permette la trattazione del giudizio anche nel caso in cui uno solo di essi non aderisce alla richiesta di rinvio (cfr. Sez.4, n.40724 del 15/06/2017, Rv. 270768, Sez.5, n.54509 del 08/10/2018, Rv. 275334; contra Sez.1, n.37286 del 27/05/2015, Rv. 264523)».*

* * *

Un ultimo profilo (spinosissimo) riguarda la PRESCRIZIONE. La disciplina del decreto denota due aspetti che possono condurre a conseguenze concrete opposte, ma entrambe irragionevoli. Senza pretendere di avere la risposta in tasca, ci limitiamo a sottoporre all’attenzione di tutti **due domande**:

- **è possibile che con la propria richiesta di procedere (rinunciando alla sospensione), sollecitando magari la fissazione di un’udienza che non era**

ancora stata fissata, la difesa possa cominciare a far decorrere la prescrizione (che come regola generale è sospesa)?

- è ragionevole che la sospensione del decorso della prescrizione nel lasso di tempo compreso tra l'8 marzo e il 15 aprile operi anche quando l'udienza era stata già originariamente fissata dopo il 15 aprile, e quindi anche nelle ipotesi in cui il periodo di sospensione non ha comportato alcun ritardo sull'andamento del processo?

Lasciamo sullo sfondo queste domande, rispetto alle quali si possono rinvenire importanti spunti di riflessione nei primi due documenti qui di seguito segnalati, diffusi quando questi nostri appunti erano già stati "confezionati", e che risultano utilissimi, più in generale, su tutti i temi che abbiamo toccato nel corso dell'incontro del 25 marzo.

- oltre alla **relazione predisposta dall'Ufficio del Massimario della Cassazione** (Relazione su novità normativa: *Ricadute del d.l. 17 marzo 2020, n.18 sui giudizi penali in Cassazione* reperibile sul sito istituzionale della Cassazione): http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rel_3420_su_novita_normativa_penale.pdf
- il **Parere sul Disegno di Legge n. 1766 - Atto Senato di conversione in legge del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18** recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020. (delibera 26 marzo 2020) <https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/03/parere-dl-18-del-2020-cura-italia-26-marzo-2020.pdf>
- Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte, predisposte dal C.S.M. con delibera del 26 marzo. <https://www.csm.it/documents/21768/5144806/Linee+guida+agli+Uffici+Giudiziari+in+ordine+all%27emergenza+COVID+19+integralmente+sostitutive+delle+precedenti+assunte/1779426b-f984-a08b-0dce-11107f1f7c05>